



Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 14038/2016 RG promossa da:

██████████ difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████

ATTRICE

CONTRO

SAN PAOLO IMI SPA., in proprio e quale rappresentante di ISP OBG SRL, difesa
dall'avv. Giovanni Trenti

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo bancario

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

- Accertare e dichiarare che la convenuta e la terza intervenuta, per i motivi di cui sopra, hanno proceduto sul rapporto di mutuo indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c. e, per l'effetto, dichiarare gratuito il mutuo e le clausole d'interesse con condanna di ISP OBG S.R.L., come rappresentata in atti, e di INTESA SANPAOLO S.P.A. in proprio nonché quale rappresentante di ISP OBG S.R.L., alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute da quantificarsi come da perizia allegata e da quanto rilevato in sede istruttoria.

pagina 1 di 9

Firmato Da: VITRO SILVIA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 13ba3e





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

- Accertare e dichiarare per i motivi di cui sopra e in ragione dei documenti prodotti e dell'elaborato peritale, che sul conto corrente *de quo* si sono rinvenuti interessi e somme non dovute e che parte attrice è creditrice della convenuta e della terza intervenuta della somma di € 64.447,13 (interessi corrisposti e recuperabili a seguito di gratuità dichiarata), ovvero, in subordine, la somma di € 36.755,47 (totale degli interessi pagati e da stornare nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento) o diversa risultante dall'istruttoria o ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare ISP OBG S.R.L., come rappresentata in atti, e INTESA SANPAOLO S.P.A. in proprio nonché quale rappresentante di ISP OBG S.R.L. alla restituzione/pagamento in favore dell'attore di tale somma ovvero di tutte le somme indebitamente percepite oltre interessi e rivalutazione monetaria.

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la convenuta e la terza intervenuta, con la propria condotta *contra legem*, hanno cagionato a parte attrice un danno quantificabile in € 10.000,00 ovvero diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. e conseguentemente condannare la stessa al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Per la convenuta:

-Rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **Con atto di citazione** depositato il 27/5/2016 la [REDACTED] ha convenuto in giudizio Intesa San Paolo spa al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi nel corso del rapporto di mutuo fondiario n. Rep. 109771. Il contratto di mutuo prevedeva la corresponsione da parte della banca alla [REDACTED] della somma di € 129.000,00, da restituire alla mutuante in 240 rate. In particolare era previsto un tasso contrattuale del 4% calcolato con Euribor 1 mesi + 1,650% e un tasso in caso di mora nel pagamento del 6,5% calcolato con Marginal Lending Facility 3,5% + 3 punti percentuali. Nel settembre 2008 le parti rinegoziavano il contratto prolungandolo di ulteriori 60 mesi.
- La parte attrice sostiene che il tasso complessivo degli interessi pattuito (TEG) supera il Tasso Soglia di Usura, ricadendo nell'ipotesi della cosiddetta "usura oggettiva contrattualizzata". Infatti in seguito al combinato disposto dell'art. 1815, 2° comma

pagina 2 di 9

Firmato Da: VITRO' SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3a





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

cc con la legge 108/1996, dal semplice superamento del tasso soglia di usura, deriva la nullità della clausola che pattuisce gli interessi. Poiché la clausola è nulla, gli interessi previsti non sono dovuti e la [REDACTED] ha diritto alla restituzione di quelli versati.

Ai fini del calcolo del TEG sono stati computati tanto gli interessi corrispettivi quanto quelli moratori, perché anche questi ultimi rientrano nella disposizione di cui all'art. 644 cp, secondo cui *"si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*. Essendo stati pattuiti interessi moratori da applicarsi in aggiunta a quelli corrispettivi, questi devono essere valutati congiuntamente nel calcolo del TEG. Di conseguenza, il superamento del tasso soglia e la nullità della clausola relativa, porterà alla restituzione dell'intero importo versato dalla [REDACTED] a titolo di interessi.

- In virtù di ciò, la convenuta è tenuta a restituire alla parte attrice la somma di € 64.447,13 – in caso di gratuità del contratto - o di € 36.755,47 corrispondente agli interessi pagati e da stornare nel ricalcolo del piano di ammortamento.
- Nel contratto impugnato sarebbe poi previsto un tasso alternativo indeterminato; così come sarebbe indeterminato il tasso effettivo del piano di ammortamento alla francese, mancando l'indicazione dell'ISC.
- Riguardo all'eccezione sulla prescrizione eccepita dalla convenuta, l'attrice sostiene che il pagamento delle varie rate nel contratto di mutuo costituisce un'unica obbligazione restitutoria. La data di decorrenza della prescrizione sarebbe quindi da individuare nella data di scadenza dell'ultima rata.

La convenuta Intesa San Paolo spa, costituitasi con comparsa del 21/9/2016 ha contestato la domanda attorea, eccependo:

- Che la titolare del rapporto oggetto di causa è la ISP OBG srl., società che fa parte del Gruppo Intesa San Paolo, rappresentata da Intesa San Paolo.
- Che il contratto di mutuo era stato in origine contratto con la [REDACTED] in data 27 febbraio 2003. In seguito, in data 22 maggio 2003, la [REDACTED] srl vendeva alla [REDACTED] beni immobili appartenenti al "lotto 3" al prezzo di € 129.000 che venivano accollati dalla [REDACTED] alla [REDACTED]. Quest'ultima si impegnava a pagarli alla Banca San Paolo IMI spa in dipendenza del contratto di mutuo.
- Che l'attrice ha sempre pagato regolarmente le rate di mutuo, salvo lievi ritardi che hanno portato al pagamento di interessi moratori per un importo di € 17.88.

pagina 3 di 9

Firmato Da: VITRO SIL VIA Etnaeso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

- Che parte delle somme richieste sarebbero prescritte; in particolare lo sarebbero i pagamenti precedenti al 24 febbraio 2006, essendo la domanda di mediazione il primo atto interruttivo della prescrizione. I pagamenti delle singole rate avrebbero infatti natura solutoria, in quanto destinati ad estinguere un debito certo, liquido ed esigibile.
- Che le argomentazioni della [redacted] sul superamento del tasso soglia di usura, sarebbero destituite di ogni fondamento, in quanto basate su un calcolo errato delle differenti voci. Gli interessi moratori non possono essere sommati a quelli corrispettivi per il calcolo del TEG perché sono ontologicamente diversi: sono dovuti solo in seguito a una situazione di inadempimento contrattuale e quindi solo eventuale. Sono quindi strutturalmente diversi dagli interessi corrispettivi, fisiologici nel contratto di mutuo. Questa tesi è sostenuta anche dalla Banca d'Italia, che nei calcoli trimestrali del TEGM, esclude espressamente gli interessi moratori vista la differente natura di prestazione che essi hanno.
- Che la maggiorazione fatta dal consulente di parte di 2,1 punti percentuali rispetto al TEGM, in cui ha sommato l'importo sia al tasso corrispettivo che a quello moratorio, è errata e incoerente con la legge.
- Che dal superamento del tasso soglia di usura non deriverebbe la gratuità del mutuo ma solo la nullità della clausola che prevedeva gli interessi moratori, che è distinta ed autonoma da quella relativa agli interessi corrispettivi. Ciò comporterebbe al più il diritto alla ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi moratori e non corrispettivi.
- Che la mancata indicazione dell'ISC nel contratto oggetto di causa si deve al fatto che la delibera del Cicer che ne prevedeva la sua indicazione, è posteriore alla data di stipula del contratto, e non poteva quindi essere prevista.
- Che la clausola relativa agli interessi non è indeterminata poiché fa riferimento a criteri prestabiliti e comunque verificabili con un'operazione matematica, riferendosi a indici obiettivi di mercato.
- Che il cosiddetto ammortamento alla francese previsto dal contratto in oggetto non comporta interessi anatocistici perché non c'è capitalizzazione degli interessi, che restano interessi semplici e non composti.
- Che nel caso di specie, la [redacted] ha pagato un importo molto basso - €17,88 - per gli interessi di mora, un'entità irrilevante rispetto alle somme da lei complessivamente versate. Si può quindi affermare che la prospettazione contrattualmente pattuita circa gli interessi usurari, non si è mai concretamente realizzata, se non in misura minima e concretamente trascurabile.

pagina 4 di 9

Firmato Da: VITRO SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

- Che la ██████████ ha sempre pagato le rate in maniera regolare e il mutuo è stato estinto per surroga in data 13 giugno 2016. Non essendo mai stati applicati interessi moratori, né potranno questi verificarsi in futuro (data l'estinzione del contratto), la ██████████ non ha interesse ad agire in giudizio per le ragioni di cui al ricorso.

Le domande della parte attrice devono essere respinte per le seguenti motivazioni:

Preliminarmente si deve rilevare come sia infondata l'eccezione sollevata da Intesa San Paolo Spa circa la carenza d'interesse ad agire della ██████████. Quest'ultima ha agito giudizialmente per ottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di interessi nel corso del rapporto contrattuale. Appare evidente l'interesse dell'attrice ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile circa il suo diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate, non rilevando la surrogazione avvenuta il 13 giugno 2016. Infatti, nonostante il rapporto con la ISP OBG srl sia cessato, ben sussiste un interesse della ██████████ in virtù del rapporto contrattuale precedente.

Pur sussistendo tale interesse, **nel merito** le domande non trovano fondamento per le seguenti ragioni:

Come noto, la fattispecie dell'**usura oggettiva** trae la sua origine dall'articolo 1815 cc e 644 cp. Già da prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 7 marzo 1996, si dibatteva in dottrina e in giurisprudenza sui confini dell'usura e sull'eventuale assoggettabilità degli interessi moratori ai fini del calcolo degli interessi usurari.

La l. 108/1996 ha riformato in maniera profonda la fattispecie penale, slegandola dall'elemento soggettivo – che rileva oggi solo come circostanza aggravante – e introducendo il concetto di usura presunta: gli interessi che superano il limite stabilito per legge, sono sempre considerati usurari. Il terzo comma introduce poi la cosiddetta usura soggettiva, dove anche qualora gli interessi non superino il limite stabilito per legge, si concretizzerebbe il reato d'usura se in concreto gli interessi *“siano comunque sproporzionati con riguardo alle caratteristiche della situazione concreta e la vittima si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”*. Ai fini del calcolo dell'usura, secondo l'art. 644 comma 4 c.p., sono da considerare le *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

pagina 5 di 9

Firmato Da: VITRO SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e



Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

Sotto il profilo civilistico, la novella legislativa è intervenuta stabilendo una nuova tutela sanzionatoria. L'attuale art. 1815 comma 2 cc stabilisce infatti che *"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, sostituendo la precedente disposizione che prevedeva invece un automatico ricalcolo dell'interesse usurario con quello legale.

Il punto a lungo discusso anche dopo l'entrata in vigore della l. 108/1996, è l'esatta individuazione del perimetro applicativo delle norme e l'inclusione o meno degli interessi moratori nel computo ai fini dell'usura. In particolar modo, un orientamento sosteneva che poiché il testo dell'art 644 cp si riferiva agli interessi dati o promessi in cambio di una prestazione di denaro o altra utilità, gli interessi moratori sarebbero esclusi. Gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria (sono infatti una liquidazione forfettaria anticipata per il danno dovuto al ritardato pagamento), a differenza degli interessi corrispettivi che assolvono invece una funzione remunerativa per il godimento del capitale. L'orientamento opposto faceva rientrare qualsiasi interesse nel computo degli interessi usurari, facendo leva sulla ratio della legge anti usura e sulla configurazione sostanzialmente unitaria degli interessi. A dirimere la questione è poi intervenuta la legge di interpretazione autentica n. 24/2001 (che ha convertito il decreto legge n. 394/2000) e la sentenza della Corte Costituzionale 29/2002. Questa legge ha confermato la rilevanza degli interessi moratori nella disciplina antiusura: *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Tesi che è stata confermata dalla Corte Costituzionale, che *obiter dictum* nella sentenza 29/2002 ha sostenuto che il riferimento agli interessi convenuti *"a qualunque titolo"* ricomprende gli interessi moratori nel tasso soglia di usura... *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo [...] va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*.

La Corte di Cassazione ha aderito a questo secondo orientamento, proseguendo nel solco segnato dal giudice delle leggi. Già nel 2000, con la sentenza n. 5286 del 22 aprile, aveva affermato che: *"l'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori"*.

pagina 6 di 9

Firmato Da: VITRO SILVIA Emescac Ddi: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3e





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

il profilo logico, che matematico, che giuridico, in quanto si sommano tra loro entità eterogenee”.

Nel caso di specie poi, i ritardi saltuari nel pagamento delle rate da parte del mutuatario non avrebbero comunque portato al superamento del tasso soglia, a meno che questi non fossero stati reiterati e continui nel tempo. Da ciò si può dedurre come appaia illogico sommare i due tassi, di fatto considerando una situazione in cui la [REDACTED] avrebbe sostenuto e pagato le somme previste da tali tassi, caso in concreto non verificatosi.

Proprio perché gli interessi di mora sono ontologicamente differenti e perché la loro applicazione decorre da un inadempimento contrattuale, non possono essere considerati allo stesso modo di quelli corrispettivi. Per questo motivo l'onere eventuale della mora rileva, poiché il relativo tasso di interesse deve essere calcolato e computato solo se ci sia stata un'effettiva applicazione dello stesso. Non può essere fatto un calcolo sulla base di una circostanza meramente potenziale (il pagamento dell'interesse moratorio su x giorni di ritardo) che poi nel concreto non si è verificata: nella valutazione si dovrà tenere conto dell'effettivo svolgimento del rapporto contrattuale. Di conseguenza, non risulta condivisibile il ragionamento fatto dal consulente di parte in cui ha assunto come criterio di calcolo un ipotetico ritardo di 29 giorni, ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato.

Inoltre, l'usurarietà degli interessi moratori investirebbe solo la clausola che li aveva previsti, non coinvolgendo quelli corrispettivi, in quanto ontologicamente diversi. Di conseguenza, se ci fosse stata usurarietà degli interessi moratori ci sarebbe la nullità della relativa clausola, da cui deriverebbe un diritto alla ripetizione delle sole somme pagate a questo titolo. Nel caso oggetto di causa, la [REDACTED] ha pagato la somma di € 17,88 a titolo di interesse di mora (come affermato dalla parte convenuta a pag. 8 della comparsa di costituzione e non contestato dall'attrice), un importo esiguo rispetto all'importo complessivo ricevuto a titolo di mutuo e degli interessi corrispettivi pagati. Si può dire quindi, data l'entità della somma, che nei confronti del mutuatario non si è mai configurata una reale situazione di ritardo dei pagamenti e quindi di usura oggettiva. Si prospetterebbe una situazione di abuso del diritto se tale modestissima somma (€ 17,88) fosse presa in considerazione per sostenere il superamento del tasso di soglia di usura e quindi il diritto alla sua restituzione. Non si è verificato pertanto il superamento del tasso di soglia di usura e la fattispecie dell'usura oggettiva.

pagina 8 di 9

Firmato Da: VITTO SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ba3a





Sentenza n. 4578/2018 pubbl. il 03/10/2018
RG n. 14038/2016

Per quanto riguarda le osservazioni nella perizia di parte attrice sull'anatocismo causato dal piano di ammortamento alla francese, tale questione non è stata sollevata né nell'atto di citazione né nelle successive memorie e non merita quindi ulteriore trattazione.

Rispetto alle doglianze circa l'indeterminatezza del tasso alternativo, riportate a pagina 4 dell'atto di citazione, esse non possono essere accolte in quanto totalmente generiche.

La mancata indicazione dell'ISC nel contratto in oggetto non rileva, in quanto tale indicazione è diventata obbligatoria con la Delibera CICR del 4/3/2003, che è entrata in vigore il 1° ottobre 2003, quindi successivamente alla stipula del contratto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte attrice.

PQM

Rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della ISP OBG s.r.l. e della INTESA SAN PAOLO spa.;

Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in €. 8.500 (di cui €. 2.500 per fase studio, €. 2.500 per fase introduttiva, €. 3.500 per fase decisoria), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 28/9/2018.

Il Giudice

